



Il Sindaco

cg/


Ferrara, 4 ottobre 2016

Alla Consigliera **Ilaria Baraldi**
Gruppo Partito Democratico

Al Consigliere **Leonardo Fiorentini**
Gruppo Sinistra Italiana

E, p.c.
All'Ufficio del Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
All'Ufficio Assistenza agli Organi
All'Ufficio Stampa

Loro Indirizzi



OGGETTO: risposta ad interpellanza di P.G. 91427/16, dell'11 agosto 2016, in merito alla predisposizione dei moduli autocertificativi per famiglie arcobaleno con validità presso nidi e materne.

In risposta all'interpellanza dei Consiglieri Ilaria Baraldi e Leonardo Fiorentini, prot. n. 91427/2016, si rappresenta quanto segue.

La Legge 20 Maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" entrata in vigore lo scorso 5 giugno, disciplina, dopo tanti anni di discussione e giuste rivendicazioni da parte delle coppie dello stesso sesso e delle coppie conviventi, precisi diritti e doveri familiari che hanno molto di simile rispetto a quelli previsti per le coppie coniugate, seppur con sfumature terminologiche e giuridiche differenti.

Una di queste sfumature riguarda appunto la questione del riconoscimento della responsabilità genitoriale del genitore sociale rispetto ai figli del genitore biologico, in quanto la legge cosiddetta "Cirinnà" estende ai membri dell'unione civile solo le norme che facciano riferimento ai coniugi non anche quelle che facciano riferimento ai genitori, pertanto solo il genitore biologico che abbia riconosciuto il figlio potrà godere dei diritti in questione.

Il modulo di autocertificazione di famiglia omogenitoriale, a cui fa riferimento l'interpellanza, non è sufficiente a garantire le dovute tutele giuridiche vigenti sulla "responsabilità genitoriale" in quanto, su parere del nostro ufficio legale, presenta un problema di natura di responsabilità civile e di responsabilità penale che esporrebbe oltremodo l'Amministrazione adottante il modulo.

Si tratterebbe infatti di delegare al genitore sociale non tanto la potestà di provvedere ad un atto specifico (es: ritirare il minore al termine dell'orario scolastico), ma dei poteri generali di rappresentanza e anche di disposizione dei diritti del minore (es: liberatorie immagini): pare profilarsi come una completa condivisione della potestà genitoriale che, tuttavia, non è delegabile o estensibile in via generale a soggetti diversi dai genitori e che l'art. 316 del c.c. attribuisce espressamente a questi ultimi.

Il genitore sociale non è giuridicamente titolato ad interfacciarsi con le Istituzioni Scolastiche se non sulla base di una delega sottoscritta dal genitore biologico.

Va oltretutto segnalata la delicatezza, nonché un rischio di illegittimità nell'adottare il modulo di famiglia omogenitoriale suddetto, soprattutto nel caso in cui esista il secondo genitore biologico del figlio di uno dei conviventi (figlio/figlia frutto di una precedente unione o matrimonio).

Ciò di fatto rappresenta un ostacolo rispetto al quale c'è tuttora un vuoto normativo sul quale il Parlamento si è impegnato ad intervenire quanto prima. Non va dimenticato che nell'ambito della tutela dei minori, è prioritario e va sempre perseguito l'interesse superiore dello stesso rispetto a qualsiasi altra questione (in questo caso la necessità di vedere riconosciuta la responsabilità genitoriale al genitore sociale, in assenza di normativa specifica).

L'unica strada che in questi casi risulta - per ora - percorribile, giuridicamente legittima e legittimante, è quella di intraprendere l'iter di "adozione in casi particolari" di cui alla Legge n.184/1983, per cui il genitore sociale richiede all'organo giudiziario competente (Tribunale per i Minorenni) di essere riconosciuto come "genitore" a tutti gli effetti del figlio del genitore biologico.

In ogni caso la quasi totalità dei problemi ad evidenza pratica può essere superata con una delega da parte del genitore biologico.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Avv. Tiziano Tagliani

